



COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)
IV^a Area di P.O. - Vigilanza e Custodia

Oggetto: *Approvazione Regolamento Comunale per : "Collocazione di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari sulle strade e sulle Aree Pubbliche e di Uso Pubblico".*

Il responsabile della 4^o Area di P.O. – Vigilanza e Custodia

- *Constatato che si rende necessario provvedere ad adottare apposito regolamento disciplinante l'attività di cui all'oggetto;*
- *Rilevato che l'adozione del regolamento de quo, veniva individuato tra gli obiettivi assegnati con PEG approvato con deliberazione di C.S. nr. 80 del 24.06.2003; in quanto questo Ente risulta sprovvisto di tale regolamento;*
- *Dato atto che la bozza di regolamentazione, veniva trasmessa per quanto di propria competenza ai responsabili delle Aree di P.O. Tecnica e Finanziaria;*
- *Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dell'area Finanziaria e delle modifiche proposte dal responsabile dell'area Tecnica;*
- *Evidenziato che la problematica in oggetto, sarà disciplinata oltre che dall'allegato Regolamento costituito da nr. 17 articoli; anche dalle altre norme speciali ad esso attinenti ed in particolare : D. L.vo nr. 267 del 18.08.2000; Legge 241/90 sulla trasparenza e relativo regolamento Comunale; dallo Statuto Comunale;*
- *Letto il D.Lg.vo 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché il vigente Regolamento di esecuzione dello stesso ;*
- *Letto il D.L.vo nr. 507 del 15.11.1993;*
- *Evidenziato che la prevista attività sanzionatoria, sarà applicata nel rispetto della Legge 24.11.1981 nr. 689, nonché del Regolamento comunale approvato con verbale nr. 72/CS del 10.06.2003 ;*
- *Ritenuto pertanto di poter recepire ed adottare il testo Regolamentare in oggetto indicato, costituito da nr. 17 articoli, ed avanzare specifica proposta alla Commissione Straordinaria per la definitiva approvazione, in quanto corrispondente alla normativa vigente;*
- *Letto il D. L.vo nr. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 7;*
- *Visto il Decreto di nomina per posizioni organizzative prot. 5755 del 08.02.2002;*

Propone alla Commissione Straordinaria

Di approvare a mente dell'art. 7 e 42/2° comma del D.L.vo nr. 267 del 18.8.2000, l'allegato Regolamento avente per oggetto: "Collocazione di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di

esercizio e mezzi pubblicitari sulle strade e sulle Aree Pubbliche e di Uso Pubblico" costituito da nr. 17 articoli;

Di Stabilire

- Che il presente regolamento venga pubblicato, così come previsto dall'art. 110 dello Statuto Comunale approvato con D.C.C. nr. nr.8 dell'1.3.2001;

- Che una copia del regolamento de quo , ad intervenuta approvazione e decorso i termini della pubblicazione, venga trasmesso per la esecuzione a tutti i responsabili di settore.

S. Maria la Carità li 18.05.2004

*Visto il sovraordinato
(dott. S. De Martino)*



*Il Responsabile della 4ª Area di P.O.
(C/te P.M. Francesco Elefante)*

Si Esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. L.vo 267/2000.

S. Maria la Carità li 18.05.2004



*Il Responsabile della 4ª Area di P.O.
(C/te P.M. Francesco Elefante)*





COMUNE DI S. MARIA LA CARITA'

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE

*PER LA COLLOCAZIONE DI ARREDO URBANO,
VETRINE, TENDE, CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO
E MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE
AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO*

INDICE:

ART.1 – Ambito di applicazione

ART.2 – Caratteristiche

ART.3 – Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari

e degli impianti di propaganda:

art. 3.1 - impianti stagionali – pedane

art. 3.2 - pensiline

art. 3.3 - paline di fermata

art. 3.4 - panchine

art. 3.5 - fioriere

art. 3.6 - orologi

art. 3.7 - transenne parapetonali - delimitatori

art. 3.8 - cartelli planimetrici informativi

art. 3.9 - segnaletica di indicazione attività-preinsegne

art. 3.10 - cabine telefoniche

art. 3.11 - insegne di attività

art. 3.12 - cartelli

art. 3.13 - manifesti

art. 3.14 - targhe

art. 3.15 – bacheche e vetrine

art. 3.16 - tende

art. 3.17 - chioschi – apparecchi fotografici

art. 3.18 - stendardi e bandiere

art. 3.19 - pubblicità temporanea

ART.4 – Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla

prestazione di servizi per gli utenti

ART.5 – Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed

aree di parcheggio annesse

ART.6 – Divieti

ART.7 – Autorizzazione

ART.8 – Documentazione da presentare

ART.9 – Pronuncia sul rilascio dell'Autorizzazione

comune a tutte le forme di pubblicità

ART.10 – Rilascio dell'Autorizzazione - modalità

ART.11 – Decadenza o revoca dell'Autorizzazione

ART.12 – Manutenzione obbligatoria degli impianti pubblicitari

ART.13 – Sanzioni amministrative

(ai sensi del Codice della Strada)

ART.14 – Sanzioni amministrative

(ai sensi del presente Regolamento)

ART.15 – Sanzione Accessoria della rimozione

di mezzi pubblicitari

ART.16 – Ripristino dello stato dei luoghi

ART.17 – Norme transitorie ed entrata in vigore

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la collocazione, a carattere provvisorio o permanente, di elementi di arredo urbano, vetrine, tende, cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari, nell'ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada (D. L. 30.04.1992 n. 285) e suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 n° 610.

In attuazione delle disposizioni del citato Codice della Strada, l'Amministrazione Comunale, con delibera di G. M. n. 159 del 28.06.1993, ha provveduto alla classificazione provvisoria delle strade, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e funzionali ed ha definito la delimitazione del Centro Abitato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 285/92.

In esecuzione del verbale di consegna datato 9.04.2003, la strada Provinciale nr. 14 "Pizzauto" veniva declassificata in strada Comunale e consegnata al Comune di S. Maria la Carità con la denominazione di Via Madonna delle Grazie.

Le installazioni di cui sopra sono altresì soggette alla disciplina in materia di suolo pubblico.

Si intende per *suolo pubblico* e *spazio pubblico* i luoghi ed il suolo appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, corsi, mercati, portici, parchi, ecc.

Chiunque intende occupare sul territorio comunale tali spazi, anche temporaneamente, deve munirsi di regolare autorizzazione.

ART. 2 - CARATTERISTICHE

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli artt. 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegni non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone, né costituire barriera architettonica.

Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento.

Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo, ottagono e figure similari.

Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci e/o colori.

Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

All'interno del Centro Abitato Principale, valgono le seguenti limitazioni aggiuntive:

Punto 3.11) insegne - l'installazione delle insegne potrà essere realizzata solo ed esclusivamente all'interno dei vani di pertinenza a cui si riferisce.

Punto 3.15) bacheche e vetrine - l'installazione di bacheche e vetrine potrà essere realizzata esclusivamente all'interno dei vani di pertinenza a cui si riferisce.

**ART.3 -
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

Il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di installazione:

- | | |
|---|--------------|
| - impianti stagionali – pedane | (art.3.1); |
| - pensiline | (art. 3.2); |
| - paline di fermata | (art. 3.3); |
| - panchine | (art. 3.4); |
| - fioriere | (art. 3.5); |
| - orologi | (art. 3.6); |
| - transenne parapetonali - delimitatori | (art. 3.7); |
| - cartelli planimetrici informativi | (art. 3.8); |
| - segnaletica di indicazione attività- preinsegne | (art. 3.9); |
| - cabine telefoniche | (art. 3.10); |
| - insegne di attività | (art. 3.11); |
| - cartelli | (art. 3.12); |
| - manifesti | (art. 3.13); |
| - targhe | (art. 3.14); |
| - bacheche e vetrine | (art. 3.15); |
| - tende | (art. 3.16); |
| - chioschi – apparecchi fotografici | (art. 3.17); |
| - stendardi e bandiere | (art. 3.18); |
| - pubblicità temporanea | (art. 3.19). |

3.1 IMPIANTI STAGIONALI – PEDANE

E' assolutamente vietata la realizzazione di pedane, sia a carattere provvisorio che permanente.

Non è altresì consentito porre in opera pavimentazioni di qualsiasi tipo, anche se semplicemente appoggiate, direttamente sulla superficie pubblica.

Eventuali danni alle pavimentazioni esistenti saranno rimborsati dall'esecutore degli stessi, che si impegnerà inoltre al ripristino della pavimentazione stessa.

Eventuali impianti a carattere provvisorio, a delimitazione di aree pubbliche, intesi come pertinenze commerciali o stands espositivi di iniziative di Enti ed Associazioni, potranno essere realizzate con apposizione di fioriere o vasi ravvicinati, contenenti piante verdi con effetto siepe e/o fioriture stagionali, tenute a regola d'arte.

E' consentito l'uso di fioriere in materiali lapidei, lignei e plastica riciclata, la cui forma, dimensione e materiale sono da specificare nella richiesta.

Gli impianti dovranno, inoltre, essere facilmente rimovibili e conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e suo regolamento di Esecuzione.

I suddetti impianti non dovranno interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e seguire i seguenti criteri generali:

- in prossimità di incroci non dovrà creare ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, di cui all'art. 18 del Codice della Strada;
- non è consentito l'installazione su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

- l'impianto dovrà consentire un passaggio per i flussi pedonali di ml. 2,00 dal ciglio del marciapiede e dall'arredo urbano esistente;
- in area pedonale urbana e lungo le strade pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata di almeno ml. 4,00, per consentire la circolazione dei mezzi autorizzati al transito;
- l'impianto potrà temporaneamente occupare una superficie max di 30 mq;
- la durata dell'occupazione non potrà comunque essere superiore a 90 giorni.

3.1.1 - coperture –

Le eventuali coperture a carattere rimovibile e provvisorio, dei predetti impianti installati su superfici prospicienti un unico edificio dovranno essere unitarie.

E' consentito l'uso:

- a) per le strutture portanti materiali lignei o metallici;
- b) per le coperture teloni impermeabilizzati e resistenti, a tinta unita comunque opaca, materiali plastici.

La forma, dimensione e materiale sono da specificare nella richiesta.

3.1.2 - tipologie consentite –

- *ombrelloni*: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie;
- *tende a pantalera*: costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciate alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo;
- *capanno*: costituito da una o più tende a falda inclinata;
- *doppia falda*: a struttura centrale o con montanti perimetrali e copertura a piramide o a pianta centrale varia;
- *strutture innovative*: non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate.

La forma, dimensioni e materiali sono da specificare nella richiesta.

3.2 PENSILINE

L'installazione di pensiline di attesa passeggeri è consentita solo da parte di Ditte concessionarie del trasporto su tutto il territorio comunale e non dovrà interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

La pensilina non deve causare impedimento alla visibilità e non deve compromettere la sicurezza stradale, e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00 tenuto conto dell'arredo urbano esistente.

La tipologia delle pensiline dovrà essere omogenea per tipo di linea e comunque essere previste in progetto unitario subordinato alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente Regolamento, valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione.

3.3 PALINE DI FERMATA

L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico può avvenire su tutto il territorio comunale, a cura delle Ditte concessionarie, alle quali compete altresì la relativa manutenzione e sicurezza.

Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline, per evidenziare le differenziazioni di fermata.

Le paline dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilità della segnaletica stradale.

Le paline di fermata sono da considerarsi impianti di pubblica utilità.

Le stesse devono essere previste in progetto unitario subordinato alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente Regolamento, valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione.

3.4 PANCHINE

E' fatto divieto assoluto di installare panchine mobili o fisse su tutto il territorio comunale da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

3.5 FIORIERE

E' fatto divieto assoluto di installare fioriere mobili o fisse su tutto il territorio comunale da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente art.3.1. comma 4

3.6 OROLOGI

E' fatto divieto assoluto di installare orologi mobili o fissi su tutto il territorio comunale da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

3.7 TRANSENNE PARAPEDONALI - DELIMITATORI

E' consentita l'installazione di transenne para pedonali, in tutto il centro abitato anche con apposizione di messaggi pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione; dovrà comunque rispettarsi quanto stabilito dai regolamenti vigenti in materia di tasse per l'effettuazione di pubblicità.

L'installazione è subordinata alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente regolamento, che sarà valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione.

Relativamente all'installazione di delimitatori di sosta e di accesso, potrà essere richiesta autorizzazione da parte degli interessati, secondo le modalità del presente regolamento, dietro motivata documentazione.

L'autorizzazione sarà quindi rilasciata solo se, a seguito di verifica da parte del personale del locale Comando di Polizia Municipale, ne verrà constatata l'effettiva necessità di installazione per la salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, comunque nel rispetto del Codice della Strada.

L'installazione, la manutenzione ed il ripristino in caso di abbattimento sarà a carico del titolare dell'atto autorizzativo.

3.8 CARTELLI PLANIMETRICI INFORMATIVI

E' fatto divieto assoluto di installare cartelli planimetrici informativi mobili o fissi su tutto il territorio comunale da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

3.9 SEGNALETICA DI INDICAZIONE ATTIVITÀ (PRE INSEGNE)

L'installazione di segnaletica di attività a carattere commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica e comunque di interesse pubblico, dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

Le preinsegne dovranno essere conformi come tipo, colori, dimensioni, grafica e simboli a quanto previsto dai disposti e dalle Tabelle del Codice del regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D. P. R. 16.12.92 n. 485.

Le indicazioni interessanti attività commerciali considerate non di pubblica utilità, vengono considerate " pubblicità " e quindi sono assoggettate alle relative discipline vigenti, oltre al rispetto del Codice della Strada.

Non è consentito installare più di n. 6 segnali per ogni impianto, e massimo n. 9 segnali per ogni attività, salvo casi di particolare rilevanza/utilità (centri commerciali, stabilimenti industriali, magazzini all'ingrosso, ecc.) dove necessario.

Le preinsegne non possono essere installate perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, fatte salve quelle considerate di pubblica utilità e non possono essere ancorate alla palina al di sotto di ml. 2,20 da terra. Nel centro abitato la distanza dal filo marciapiede sarà adeguata alla particolarità del caso, nella salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, che comunque non dovrà essere inferiore a ml. 0,20, garantendo, in ogni caso, uno spazio per il flusso pedonale .

L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse, dovrà essere concentrata ove sia possibile e su indicazione dell'ufficio competente, in unico impianto.

Per le distanze dalle intersezioni e dalla segnaletica stradale, dovranno essere rispettate le distanze seguenti:

- ml. 3,00 dal limite della carreggiata o filo marciapiede;
- ml. 5,00 da altri cartelli pubblicitari, secondo l'ordine del rilascio della relativa autorizzazione;
- ml. 4,00 prima e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- ml. 5,00 prima e dopo le intersezioni (incroci);
- ml. 4,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- ml. 5,00 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- ml. 4,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Sulle intersezioni possono essere autorizzate indicazioni solo se considerate di pubblica utilità.

Le domande dovranno essere corredate da sufficiente documentazione per l'esatta individuazione delle postazioni richieste, indicando le distanze dalla carreggiata stradale, da altri impianti o dalla segnaletica stradale.

3.10 CABINE TELEFONICHE

L'installazione di cabine telefoniche potrà avvenire nel rispetto delle seguenti regole:

L'occupazione di marciapiedi da parte delle cabine telefoniche è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 1,20 come detta l'art. 85 del Regolamento Edilizio .

Le cabine telefoniche non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del C. d. S..

Le cabine telefoniche devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. Non potranno essere collocate lungo le strade primarie o di scorrimento, se non

in aree di parcheggio ad esse contigue e comunque non dovranno intralciare la visibilità del traffico veicolare ed il flusso pedonale.

Le cabine telefoniche sono consentite nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- ml. 3,00 dal limite della carreggiata;
- ml. 30,00 prima e dopo le intersezioni (incroci).

La suddetta installazione dovrà essere prevista in progetto unitario subordinato alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente Regolamento, valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione; previo parere della C.E.I. (Commissione edilizia integrata ambientale)

3.11 INSEGNE

L'insegna è intesa come scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, sempre comunque confacenti alle caratteristiche architettoniche ed ambientali del sito di installazione, in corrispondenza nella sede dell'attività a cui si riferisce. Può essere luminosa, sia per luce propria che per luce riflessa, ma non abbagliante.

Sono vietate le insegne luminose intermittenti o a caratteri mobili con periodo di variabilità inferiore a 10 minuti.

Non sono consentite i nsegne a "bandiera", o vvero d isposte i n modo p erpendicolare a l t racciato viario, fatte salve quelle relative ad impianti di pubblica utilità.

Fuori dai centri abitati valgono le disposizioni degli artt. 48, 49, 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

All'interno del centro abitato le dimensioni delle i nsegne dovranno essere a deguate alle tipologie degli edifici interessati, comunque l'altezza massima non dovrà essere superiore a cm. 100.

Sulla relazione descrittiva dovrà essere riportata anche la percentuale usata per il colore rosso, che dovrà essere non superiore ad 1/5 dell'intera insegna, comunque usato solo per il marchio.

Le insegne dovranno avere sagoma regolare, che comunque non creino confusione con la segnaletica stradale.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Per le insegne relative a strutture sanitarie, queste dovranno rispettare le caratteristiche di cui al Decreto n. 657 del 16.06.94 del Ministero della Sanità e quanto da esso disposto.

Se la richiesta di installazione di insegna interessa un edificio ex L. 1089/39 o comunque classificato di interesse storico-artistico l'autorizzazione sarà subordinata al parere dell'Ufficio competente e/o della Sovraintendenza Beni Ambientali.

Sono vietate tutte le insegne a tetto ad esclusione di quelle riferite ad edifici localizzati in zone industriali o artigianali, la cui installazione è comunque ammessa solo lungo il cornicione del fronte principale del fabbricato, intesa unicamente come insegna di attività.

Le insegne, scritte ed altre forme pubblicitarie installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie delle stesse possono essere:

- a) frontali su pareti, su strade con o senza marciapiede;
- b) incorporate nelle mostre e vetrine.

Alle insegne di cui al punto a) si applicano le seguenti limitazioni:

- su strade senza marciapiede:
Le insegne su pareti ubicate ad altezza inferiore a mt. 4,50 rispetto al piano stradale, non potranno sporgere più di cm. 10.
Per le altezze superiori ai mt. 4,50 non potranno sporgere più di cm. 25;
- su strade con marciapiede:
le insegne non potranno mai superare la sporgenza di cm. 25, con altezza minima dal piano di calpestio di 3,50 ml. al di sotto della quota di mt. 3,50 la sporgenza non potrà superare cm. 10.

Alle insegne di cui al punto b) si applicano le seguenti limitazioni:

- Le insegne installate nelle mostre, sulle vetrine o altri manufatti non potranno sporgere sulla sede demaniale al di là dei manufatti su cui sono stati incorporati, fermo restando a carico dei soggetti passivi l'obbligo di richiedere per gli stessi l'autorizzazione o concessione all'ufficio Competente.

3.12 CARTELLI

Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia mediante sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta, ma non abbagliante.

La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o sull'esistente (cartello a parete).

Fuori dai centri abitati valgono le disposizioni degli artt. 48, 49, 50, 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

All'interno del centro abitato, essi dovranno essere esclusivamente paralleli al senso di marcia dei veicoli e rispettare i seguenti limiti dimensionali e di superficie, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della carreggiata :

Fascia 1 : da mt. 0 a mt. 5.00

Per i fronti di edifici posti tra mt. 0 e mt. 5.00 di distanza dal limite della carreggiata o fili marciapiede, la superficie massima consentita sarà pari a 2 mq.

Fascia 2: da mt 5.01 a mt. 10.00

Per i fronti di edifici posti tra mt.5.01 e mt. 10.00 di distanza dal limite della carreggiata, la superficie massima consentita sarà pari a 5 mq.

Fascia 3 : oltre 10.00 mt.

Per i fronti di edifici posti oltre 10.00 mt. di distanza dal limite della carreggiata, la superficie massima consentita sarà pari a 18 mq.

La collocazione dei cartelli è ammessa, esclusivamente su suolo pubblico o in vista di esso, nel rispetto delle regole relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt.51 e 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché del presente Regolamento.

Devono essere osservate le seguenti distanze minime:

- ml. 3,00 dal limite della carreggiata;
- ml. 5,00 da altri cartelli pubblicitari, secondo l'ordine del rilascio della relativa autorizzazione;
- ml. 4,00 prima e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- ml. 5,00 prima e dopo le intersezioni (incroci);
- ml. 4,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- ml. 5,00 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- ml. 4,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati in aderenza ai fabbricati.

Tutti i cartelli, ancorché rispettosi delle distanze di cui al presente articolo, debbono consentire il libero transito pedonale anche dei soggetti non deambulanti; pertanto in ogni caso l'impianto pubblicitario non può essere collocato (salvo che trattasi di impianti collocati in aderenza ai fabbricati senza peraltro costituire barriera architettonica) a distanza inferiore a ml. 1,20 dal ciglio del marciapiede.

I cartelli collocati sul suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare una altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di mt.2,20, e comunque installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

Il trasgressore alle disposizioni derogatorie del presente articolo, olt è alla sanzione accessoria della rimozione, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a L. 103,29 in ottemperanza all'allegato A della Deliberazione della C.S. nr.72/C del 10.06.2003, con riferimento alla Legge 681/1981.

Le limitazioni del presente articolo non si intendono applicabili agli impianti di pubblica affissione e pali di Pubblica Illuminazione.

3.13 MANIFESTI

Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari descritti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

La collocazione di manifesti è comunque vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi e strutture preordinati previste in progetto unitario subordinato alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente Regolamento, valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione.

3.14 TARGHE

È consentito la collocazione solo di targhe a parete, in aderenza ad esse, poste a lato dell'ingresso dell'edificio ad un'altezza superiore a mt. 2,20 dal suolo; la dimensione massima della targa è stabilita in cm 60 di base e cm 50 di altezza e cm 2 di profondità, con caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente di inserimento per colori e materiali.

In presenza di più targhe potrà essere richiesta l'apposizione di un unico portatarghe, di dimensioni max. 1,20 di larghezza per 1,50 di altezza.

L'apposizione di targhe relative ad attività professionali e artigianali non è assoggettata alla richiesta di autorizzazione; sono invece soggette a pagamento della tassa annuale di affissione se di misura superiore a 200cmq.

Per le targhe relative a professioni sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici, si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto n. 657 del 16.09.94.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apposizione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ente regionale competente in materia.

L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di una nuova autorizzazione.

3.15 BACHECHE – VETRINE

E' consentita l'installazione di bacheche, vetrine a servizio di attività private, di attività commerciali e artigianali a condizione che non intralcino il flusso pedonale, secondo le seguenti modalità:

Fuori ed all'interno del centro abitato lo sporto, misurato dal nudo muro, deve avere le seguenti dimensioni:

- **Per marciapiedi aventi una larghezza da ml. 0,00 a ml. 2,50:**
non è ammessa nessuna vetrina espositiva se non internamente al muro dell'immobile, inteso come sfruttamento di vano esistente;
- **Per marciapiedi aventi una larghezza superiore a ml. 2,50:**
la vetrina può sporgere sul marciapiede antistante per una profondità di cm. 30, sopraelevata dallo stesso di cm. 50, fermo restando la distanza del bordo di essa a ml. 2,00 dal ciglio del marciapiede;

In ogni caso le vetrine e le bacheche potranno essere realizzate, con le modalità di cui sopra, in materiali lignei o metallici con predilezione verso i colori marrone scuro, verde scuro, blu scuro ed il grigio canna di fucile per gli elementi metallici.

3.16 TENDE

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di pubblici esercizi, è richiesta l'autorizzazione comunale solo se ricadenti su suolo pubblico e/o spazio pubblico; esse potranno essere installate, con tipologia a sbalzo solo sulle strade munite di marciapiedi nel rispetto e con le modalità previste dall'art 8 del Regolamento di Polizia Urbana.

Per le tende da installare su tutto il territorio comunale valgono le seguenti prescrizioni:

Forma:

- regolare; sono ammesse bande di forma rettangolare senza disegno frastagliato, purché compatibili con l'armonia e l'unitarietà stilistica dell'intero edificio;

- senza chiusura laterale.

Posizione:

- entro la larghezza degli stipiti, se di larghezza superiore a ml. 2,00;
- altezza minima dal punto più basso ml. 2,20;
- la proiezione orizzontale massima dell'oggetto delle tende deve distare di almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede

Materiali:

- sono utilizzabili i tessuti di qualsiasi composizione, con l'esclusione di tutti i materiali in fibra sintetica plastificata o spalmate con PVC. Sono da preferirsi tessuti in fibre acriliche o di poliestere;
- per i supporti sono ammessi profili in acciaio, ferro battuto, alluminio o legno. Le tende a calotta sono ammesse solo in caso di apertura ad arco.

Colori:

- fatte salve le esigenze di armonia ed unitarietà stilistica con l'edificio, i colori per i tessuti sono: bianco ghiaccio, sabbia, ocra, bruno, verde scuro, blu scuro, rosso cupo. Per i supporti si suggeriscono i seguenti colori: nero, canna di fucile, grigio scuro e verde scuro, acciaio satinato, colori legno, con possibilità di integrazioni reciproche.

Tipologie:

- a sospensione semplice o a pantalera con bracci laterali;
- a braccio;
- a pantografo;
- a cappottina e mezza cappottina

E' comunque fatto obbligo che le predette tende siano uniformi per l'intero edificio interessato ed in sintonia con l'aspetto cromatico e stilistico dello stesso.

3.17 CHIOSCHI - APPARECCHI FOTOGRAFICI

E' consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita o gli apparecchi fotografici istantanei, su aree pubbliche o private, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada ed in particolare l'art. 20 ed il suo Regolamento di Esecuzione e del P.U.T..

L'occupazione di marciapiedi da parte delle suddette installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 2,00.

Le installazioni di chioschi ed apparecchi fotografici non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del C. d. S..

Non potranno essere collocati lungo le strade primarie o di scorrimento, se non in aree di parcheggio ad esse contigue e comunque non dovranno intralciare la visibilità del traffico veicolare ed il flusso pedonale.

Le installazioni sono consentite nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- ml. 2,00 dal limite della carreggiata;
- ml. 30,00 prima e dopo le intersezioni (incroci).

L'installazione di cui sopra dovrà essere prevista in progetto unitario subordinato alla presentazione di una proposta, secondo le modalità del presente Regolamento, valutata dall'Amministrazione Comunale e quindi regolata da apposita convenzione, ovvero predisposto dalla stessa.

3.18 STENDARDI E BANDIERE

Si considerano stendardi e bandiere gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzate alla promozione pubblicitaria. Può essere luminoso per luce indiretta.

La loro installazione dovrà avvenire con le seguenti modalità per tutto il territorio comunale
Distanze minime degli elementi bidimensionali:

- ml. 2,00 dal limite della carreggiata;
- ml. 5,00 da altri cartelli pubblicitari, secondo l'ordine del rilascio della relativa autorizzazione;
- ml. 4,00 prima e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- ml. 5,00 prima e dopo le intersezioni (incroci);
- ml. 4,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- ml. 5,00 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- ml. 4,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).

3.19 PUBBLICITA' TEMPORANEA

Si intende per temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non abbia carattere di stabilità.

In particolare: striscioni e gonfaloni, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni sportive e culturali, spettacoli o lanci pubblicitari e vendite straordinarie.

Le installazioni per pubblicità temporanea dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada come sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.

La richiesta dell'interessato deve essere presentata almeno 10 giorni prima della prevista manifestazione, secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Al titolare dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzato ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Ogni esposizione temporanea di striscioni e gonfaloni, a scopo pubblicitario commerciale, dovrà avere durata massima annuale di giorni 40 prorogabili, dietro specifica richiesta, per un massimo di 20 giorni.

La realizzabilità, in condizioni di sicurezza di tutti gli impianti di pubblicità temporanea, è rimessa alla asseverazione resa a tal uopo da tecnico abilitato.

Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato, lo striscione sarà immediatamente rimosso d'ufficio dandone successiva comunicazione con rivalsa per le eventuali spese al titolare.

E' vietata l'installazione di striscioni, stendardi e gonfaloni su alberature.

ART. 4 - CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI

E' fatto divieto assoluto di installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti mobili o fissi su tutto il territorio comunale da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO ANNESSE

Sulle strade di tipo C e F, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 5% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime

Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq.3,00, che deve rispettare la distanza minima di ml.200 da tutti gli altri cartelli; nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di ulteriori cartelli, della superficie massima complessiva di mq. 3,00.

In entrambi i casi, i cartelli pubblicitari, relativi alle stazioni di servizio, possono essere posizionati anche perpendicolarmente ai sensi di marcia dei veicoli, purché interamente contenuti nell'area di servizio.

ART. 6 -

DIVIETI

E' assolutamente vietato eseguire le installazioni, come definite ai precedenti artt. 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 5, sul marciapiede prospiciente gli edifici vincolati, edifici di culto, edifici pubblici, edifici privati sede di funzioni pubbliche.

Il trasgressore alle disposizioni del presente articolo, oltre alla sanzione accessoria della rimozione secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro. 103,29 ad Euro 1032,90 (sanzione prevista della Deliberazione della C.S. nr.72/C del 10.06.2003 ,allegato A,) applicata con la procedura di cui alla Legge nr. 689 del 24.11.1981.

ART. 7 -

AUTORIZZAZIONE

Ogni domanda di autorizzazione dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.

La domanda può essere presentata oltre che dal fruitore o utilizzatore finale dell'impianto anche dalla ditta fornitrice dell'impianto stesso.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme urbanistico-architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, siano riconosciuti ostativi ragioni di pubblico decoro e di architettura o si riscontrino che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.

Le autorizzazioni saranno rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi.

Per pubblicità a conto terzi, bisogna presentare copia della licenza di P. S. all'esercizio di attività di agenzia pubblicitaria.

In caso di positiva accoglienza, il richiedente si impegnerà ad osservare le vigenti norme di legge in materia e le condizioni poste, ed in particolare il disposto del Codice della Strada e del suo regolamento di Esecuzione restando pienamente responsabile di eventuali inosservanze.

ART. 8 -

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 1) Domanda in carta legale nel rispetto della normativa sull'imposta del bollo indirizzata al dirigente del Settore Tecnico Urbanistica
Tale richiesta dovrà contenere:
 - a) Generalità complete con domicilio del richiedente;
 - b) Tipo dell'ubicazione dell'esercizio e della relativa licenza commerciale (qualora trattasi di esercizio commerciale o similari) e altro documento attestante l'abilitazione dell'attività per la quale si chiede di installare la pubblicità che deve essere allegata in copia ;
 - c) Codice fiscale;
 - d) Il tipo di impianto da installare (luminoso o illuminato, semplice, frontale o a bandiera , monofacciale, bifacciale o polifacciale) indicando se su posizione privata o commerciale;
 - e) Le dimensioni lineari in metri;
 - f) L'oggetto reclamizzato;
- 2) nr. 3 copie di relazione tecnica descrittiva corredata da grafici redatti da un tecnico iscritto all'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, etc) riproducente la forma, il disegno, le esatte dimensioni (altezza, larghezza, spessore) e con l'indicazione dei colori e del materiale del mezzo pubblicitario, con prospetto e sezione in scala 1:20 - 1:50 da dove si possono rilevare i seguenti dati: altezza dal piano di calpestio dal vettore e larghezza del marciapiede; ampia planimetria in scala 1:1000 - 1: 2000 del luogo interessato alla pubblicità con l'ubicazione dell'impianto.
- 3) Fotografie a colori del posto di esposizione dell'impianto prese da diverse angolazioni con le seguenti annotazioni su ciascuna di essa:
 - a) località ; b) colore delle lettere (bianco, nero, etc) ; c) indicazioni del punto esatto dove si intende installare l'impianto; d) indicazione su adeguata planimetria dei punti di ripresa (coni ottici).

ART. 9 -

PRONUNCIA SUL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNE A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Per l'acquisizione dei pareri , le domande sono assegnate per le rispettive competenze :

- Alla 2° Area di P.O. - Settore Tecnico - Urbanistico relativamente alla realizzazione di:
- impianti stagionali - pedane (art 3.1);
 - pensiline (art. 3.2);
 - orologi (art. 3.6);
 - cabine telefoniche (art. 3.10);
 - bacheche e vetrine (art. 3.15);

- tende (art. 3.16);
- insegne di attività (art. 3.11);
- chioschi - apparecchi fotografici (art. 3.17);

Alla 4° Area di P.O. - Settore- Vigilanza e Custodia le istanze relative alla realizzazione di:

- paline di fermata (art. 3.3);
- transenne parapetonali - delimitatori (art. 3.7);
- cartelli planimetrici informativi (art. 3.8);
- segnaletica di indicazione attività-preinsegne (art. 3.9);
- cartelli (art. 3.12);
- manifesti (art. 3.13);
- targhe (art. 3.14);
- stendardi e bandiere (art. 3.18);
- pubblicità temporanea (art. 3.19).

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il dirigente dell' Area Tecnico- Urbanistica , concede o nega l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, previa acquisizione, dei prescritti pareri .

Il termine di cui sopra potrà essere interrotto una sola volta a seguito di richiesta motivata di integrazione.

I pareri delle varie Aree di P.O. dovranno essere espressi entro 10 giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza.

Il richiedente, in tal caso, dovrà presentare le integrazioni richieste all'Area competente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine la richiesta verrà archiviata dandone comunicazione notificata all'interessato.

Trascorso il termine utile di 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che all'interessato sia stato comunicato alcun esito, l'istanza si intenderà accolta, con la formazione del silenzio assenso e l'interessato dovrà far pervenire al competente Ufficio una comunicazione contenente la data di inizio lavori.

Ogni modifica dell'ubicazione e della tipologia dovrà essere preventivamente comunicata secondo le regole dell'iniziale autorizzazione.

ART. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - MODALITA'

Il Dirigente dell'Area competente, acquisito i pareri ed accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'autorizzazione con le seguenti modalità:

- a) L'autorizzazione sarà rilasciata ai fini di nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1 del presente regolamento nel rispetto della sicurezza stradale e della circolazione delle persone portatrici di handicap;
- b) ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada, all'interno del centro abitato (definito con delibera della G. M. n. 159/93), la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario (da richiedere da parte dell'interessato) se la strada è provinciale, anche nel caso in cui si tratta di visibilità da altra strada appartenente ad ente diverso. Nel caso di richiesta di autorizzazioni di installazioni di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ente proprietario della strada;

- c) le richieste di autorizzazioni di arredi vari e per installazione di insegne di attività, così come definite al comma 1 dell'art. 47 (art. 23 del Codice della Strada), ricadenti all'interno del Centro Abitato, dovranno ottenere il parere degli Uffici competenti;
- d) per le installazioni esistenti valgono le norme transitorie di cui al successivo art. 17.

L'autorizzazione sarà annotata in apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e successive modifiche ed integrazioni..

- Al titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 55 del richiamato D.P.R. 495/92 è fatto obbligo di:
- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) affiggere saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di scadenza.

Qual'ora risulta difficoltoso affiggere la targa metallica, è ammesso che i medesimi dati vengano riportati con scritta indelebile e ben visibili.

L'autorizzazione ha validità di tre anni, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a semplice richiesta, mediante rilascio di nuova targhetta, previo il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo rinuncia dell'interessato o provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse sull'occupazione del suolo pubblico come stabilito da apposito regolamento approvato con deliberazione di C.C. nr. 34 del 27.07.1995, il seguente ulteriore corrispettivo:

- 1) € 6,00 (Euro sei) per rilascio autorizzazione e targhetta di identificazione.
- 2) € 16,00 (Euro sedici) canone annuo.

L'importo di cui al precedente punto 2, verrà aggiornato ai sensi dell'art. 53 comma 7 del Reg. di Esecuzione al C.d.S..

**ART. 11 -
DECADENZA O REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- non vengano osservate le prescrizioni e le condizioni poste per il rilascio dell'atto autorizzativo;
- non vengano pagati i relativi tributi previsti all'art. 10 comma 5;
- non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole;
- non venga usufruito entro 90 giorni, elevabili fino a 120 su richiesta motivata dell'interessato, del titolo autorizzativo dalla data del ritiro da parte del concessionario.

L'autorizzazione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse.

**ART. 12 -
MANUTENZIONE OBBLIGATORIA
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Il soggetto titolare dell'autorizzazione, in solido con la ditta che ha provveduto all'installazione, è tenuto ad effettuare la manutenzione periodica degli impianti autorizzati.

Laddove l'impianto presenti caratteristiche di vetustà e di usura, tali da arrecare pregiudizio estetico all'ambiente circostante, entro il termine di gg. 10 dalla data di intimazione, da parte dell'Autorità competente, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati a compiere le dovute attività manutentive.

Laddove l'impianto presenti caratteristiche di vetustà e di usura, tali da arrecare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, entro il termine di gg. 2 dalla data intimazione al ripristino, da parte dell'Autorità competente, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati a compiere le attività per evitare il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Trascorsi, inutilmente, i termini fissati dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità competente, con ordinanza, dispone la rimozione dell'impianto, con risorse proprie e successiva ingiunzione di rimborso al trasgressore.

**ART. 13 -
SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI
DEL CODICE DELLA STRADA E DEL D. LGS. N. 507/93
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

- 1) Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, comma 11, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2) Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
- 3) In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
- 4) Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
- 5) Si procederà altresì d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro le 24h successive alla manifestazione.
- 6) I messaggi pubblicitari e propagandistici, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
- 7) Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
- 8) Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

ART. 14 -

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,64 a L. 516,45 da irrogare con la procedura di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.
Le violazioni riguardano:
 - a) Installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
 - b) Mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- 2) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

ART. 15 -

SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Responsabile del settore, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

- 2) Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare dieci giorni dalla notifica.
- 3) Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'interessato.

**ART. 16 -
RIPRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI**

- 1) Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'impianto.
- 2) In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

**ART. 17 -
NORME TRANSITORIE
ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività.
Le installazioni esistenti per quanto in contrasto con le norme del Codice della Strada e/o con le norme del presente Regolamento dovranno procedere all'adeguamento entro i seguenti termini:

- 1) Per le installazioni private esistenti, ricadenti sul territorio comunale, si prevede la loro messa a norma entro il 31/12/2006, nei casi in cui siano prive di autorizzazione o se precedentemente e regolarmente autorizzate, ma in contrasto con le norme del presente regolamento, con l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione o, in alternativa, rimossi. Entro il medesimo termine devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.
- 2) In caso di inottemperanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed alla rimozione del manufatto in danno del trasgressore.
- 3) le installazioni di pubblica utilità e la segnaletica di indicazione, esistente sul territorio comunale, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento saranno oggetto di una ricognizione e censimento al fine di provvedere alla regolamentazione di quanto in contrasto con lo stesso o installato senza alcuna autorizzazione.
- 4) Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D. Lg.vo 30.04.1992 nr. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992 nr. 495.- In particolare con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lg.vo 30.4.92 nr. 285.
- 5) Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultano modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.